

STATUTO ORGANICO

PER

L'ASILO INFANTILE BERNINZONI

DI

SPOTORNO

ERETTO IN ENTE MORALE

CON R.° DECRETO 18 MAGGIO 1890.



SAVONA
PREM. TIP. FERRETTI
1900

STATUTO ORGANICO

PER

L'ASILO INFANTILE BERNINZONI

DI

SPOTORNO

ERETTO IN ENTE MORALE

CON R.° DECRETO 18 MAGGIO 1890.



SAVONA
PREM. TIP. FERRETTI
1900

Regio Decreto che erige in Corpo Morale l'Asilo Infantile del Comune di Spotorno ed approva il relativo Statuto organico, 18 Maggio 1890.

UMBERTO I.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Vista l'istanza della Giunta Municipale di Spotorno, diretta a conseguire la erezione in Ente morale dell'Asilo Infantile colà istituito e la approvazione del relativo Statuto Organico ;

Vista la deliberazione della Deputazione Provinciale di Genova in data 3 Novembre 1888;

Vista la legge 3 Agosto 1862 N. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo :

L'Asilo Infantile di Spotorno è eretto in Corpo Morale, ed è approvato il relativo Statuto Organico in data 1.º Dicembre 1889, composto di 26 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 Maggio 1890.

Firmato : UMBERTO

Contrassegnato : CRISPI

Per Copia conforme

Il Direttore Capo della 3ª Divisione

Firmato : BENTIVEGNA

*Regio Decreto 4 Ottobre. 1899 che approva il nuovo
Statuto Organico dell'Asilo Infantile Berninzoni di Spotorno.*

UMBERTO I.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduto lo Statuto Organico per l'Asilo Infantile Berninzoni in Spotorno, presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni dell'amministrazione del Pio Istituto, del Consiglio Comunale e della Giunta Provinciale amministrativa di Genova;

Veduta la legge 17 Luglio 1890 N.º 6972, e il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo :

É approvato lo Statuto Organico per l'Asilo Infantile Berninzoni in Spotorno, in data 11 Giugno 1899, composto di trentatre articoli, aggiungendo all'articolo 20, dopo le parole « decadono dalla carica » le seguenti: « quando però abbiano avuto luogo almeno tre sedute ».

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza, 4 Ottobre 1899.

Firmato : UMBERTO

Contrassegnato : PELLOUX

Per copia conforme

Il Direttore Capo di Divisione

Firmato : BONINO



NUOVO STATUTO ORGANICO
PER
L'ASILO INFANTILE BERNINZONI
DI SPOTORNO

Origine, Scopo, Mezzi

ART. 1.º

È istituito in Spotorno un Asilo d'Infanzia per ambo i sessi, cui è dato il nome di *Asilo Infantile Berninzoni*.

ART. 2.º

Esso ha per iscopo di impartire ai fanciulli una sana educazione fisica, intellettuale e morale e di prepararli alla prima classe elementare.

ART. 3.º

La dotazione dell'Asilo si compone:

1.º — Dei beni patrimoniali consistenti finora: in un certificato nominativo N. 1099071 al 5 0/0 per lire 900 di rendita lorde, proveniente dal lascito del benemerito cav. Tomaso Berninzoni, al cui nome l'Asilo è intitolato; in altri certificati pure nominativi, recanti i numeri 05925 e 33000, del consolidato 4,50 0/0 e della rendita netta il primo di L. 255, il secondo di L. 111; rendita acquistata in più volte dal Municipio per l'Asilo col prodotto di

fiere e feste di beneficenza dal 1887 a tutto il 1896, e del lascito di lire tremila del benemerito fu signor Berlingieri Antonio fu Antonio, disposto col suo testamento 16 Febbraio 1887, ricevuto dal Notaio Paolo Sturla di Bargagli;

2.° --- Delle azioni a fondo perduto che si ricaveranno da pubbliche sottoscrizioni.

3.° — Di sovvenzioni della carità cittadina, beneficate, accademie, feste e simili.

4.° — Di beni di qualsiasi specie che potranno venir acquistati in avvenire. (1)

Soci.

ART. 4.°

Possono far parte della società dell'Asilo tutti gli individui d'ambo i sessi ed i corpi amministrativi (rappresentati questi da un loro delegato), i quali abbiano sottoscritto e soddisfatto per tre anni almeno, una o più azioni di lire tre ciascuna. L'iscrizione a socio, coll'obbligo del pagamento dell'azione per tre anni, è sempre aperta. Saranno pure soci coloro che, per una volta tanto, verseranno al fondo dell'Asilo almeno una oblazione di lire dieci.

Direzione dell'Asilo.

ART. 5.°

L'Asilo è retto da una Commissione Amministrativa composta di nove membri, cioè:

1.° — Dal Parroco *pro tempore* del Comune.

2.° — Da due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio mediante votazione segreta, a maggioranza assoluta;

(1) Nota. Al 1.° Gennaio 1900 la dotazione dell'Asilo risultava aumentata:
 a) di tre stabili, del valore complessivo di L. 680, donati all'Asilo dalla signora Cerisola Margherita, quale procuratrice generale di suo padre Nicolò;
 b) di una nuova cartella di rendita nominativa 4,50 0/0, recante il N. 35809, di lire 63 nette di rendita, acquistata con sopravvanzi di cassa.

3.º — Da un membro della locale Congregazione di Carità, designato dalla stessa nell'identica forma.

4.º — Da cinque soci eletti, pure per ischeda segreta ed a maggioranza assoluta, dall'Assemblea Generale.

ART. 6.º

La Commissione, come sopra composta, nomina mediante votazione segreta ed a maggioranza assoluta, scegliendolo nel suo seno, un Presidente che dura in funzioni quattro anni, purchè conservi la qualità di membro della Commissione.

ART. 7.º

Gli otto amministratori elettivi durano in carica per un quadriennio e non sono rieleggibili più di una volta senza interruzione. Essi scadono per metà ogni due anni; dopo i primi due anni dalla avvenuta elezione, la scadenza dei primi quattro amministratori, senza riguardo al corpo da cui furono eletti, è determinata dalla sorte, in seguito dalla anzianità di nomina. La rinnovazione ordinaria dei membri della Commissione ha luogo durante l'autunno ed ha effetto al primo Gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.

I nominati in via straordinaria durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

ART. 8.º

Non potranno assumere l'ufficio di amministratori dell'Asilo, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente con l'Asilo. Gli ascendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della commissione. Gli amministratori non possono prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione

e vigilanza. Non potranno pure prendere parte direttamente o indirettamente a contratti di locazione, di esazione o di appalti, che si riferiscano agli Enti da essi amministrati o sorvegliati.

ART. 9.º

Avverandosi alcuna delle incompatibilità, di cui nel precedente articolo, andrà escluso l'amministratore meno anziano, a pari anzianità il più giovane, il nuovo eletto da quello che già siede in ufficio; nei casi di elezione contemporanea, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe un numero maggiore, ed a parità di suffragi il giovane dal provetto.

Personale Amministrativo.

ART. 10.º

Segretario della Istituzione è, a norma di legge sulle Opere Pie, il Segretario Comunale, al quale verrà corrisposta l'annua retribuzione determinata dalla Assemblea dei soci. Il servizio di cassa è poi disimpegnato dall'Esattore Consorziabile, il quale è tenuto a prestare il supplemento di cauzione da determinarsi dall'Asilo, coll'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Maestre - Visitatrici

ART. 11.º

La Commissione è incaricata di nominare e licenziare, occorrendo, le maestre e le persone necessarie al servizio dell'Asilo, scegliere annualmente tra le madri di famiglia, non meno di quattro visitatrici ed ammettere i fanciulli alle scuole.

Attribuzioni

ART. 12.º

Il Presidente rappresenta cogli estranei la Commissione Amministrativa, indice e presiede le adunanze, dà vigore colla sua firma agli ordini di pagamento e dà esecuzione alle deliberazioni. In di lui assenza od impedimento funge da Presidente il membro della Commissione più anziano di età.

ART. 13.º

Il Segretario fa il verbale delle deliberazioni, custodisce tutti i documenti appartenenti all'Asilo, si occupa della corrispondenza, fa note a chi di ragione le decisioni della Commissione e dell'Assemblea generale; appone la firma dopo quella del Presidente sui mandati di pagamento e compie tutte le altre attribuzioni che gli sono commesse dalla legge.

ART. 14.º

Il Tesoriere riceve e custodisce il danaro, paga i mandati stati regolarmente rilasciati dalla commissione e tiene la contabilità nel modo stabilito dalle leggi. I mandati di pagamento non costituiscono per esso titolo legale di scarico, se non sono muniti delle firme del Presidente, del Segretario e del membro più anziano della Commissione.

ART. 15.º

Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, ed in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'Asilo, portare anche la firma del Segretario, il quale parteciperà cogli amministratori alle responsabilità dell'atto medesimo, nei modi e limiti di cui nel regolamento di Amministrazione e servizio interno.

ART. 16.º

Incombe alle visitatrici l'ufficio di recarsi, per turno, ogni settimana all'Asilo, vigilare sul buon andamento dello stesso, specialmente sullo stato fisico e morale dei bambini e riferire in proposito alla Commissione.

ART. 17.º

Ufficio della Commissione, fra i principali, sarà quello di formare un regolamento interno per la economia, la disciplina e il metodo dell'Istituto al quale soprintende, curarne l'adempimento e riformarne al bisogno gli ordinamenti, ed amministrare le rendite ed i beni di ogni maniera di proprietà dell'Asilo.

Adunanze della Commissione e della Assemblea.

ART. 18.º

La Commissione si aduna ordinariamente una volta ogni tre mesi nel giorno da destinarsi dal Presidente e straordinariamente ogni volta che sarà ritenuto conveniente.

Il Presidente, o chi ne fa le veci è tenuto a convocare la Commissione anche alla sola richiesta di tre membri di essa, o di tre visitatrici e può, credendolo necessario, invitare alle adunanze le visitatrici e le maestre, alle quali però compete il solo voto consultivo.

Per la validità delle decisioni della Direzione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri e la deliberazione sarà sempre presa a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. La convocazione delle adunanze della Commissione deve essere fatta per avvisi scritti da ricapitarsi alla residenza dei membri almeno ventiquattro ore prima.

ART. 19.º

I verbali delle deliberazioni sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti all'adunanza e chiunque potrà farvi risultare le sue particolari osservazioni e voti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

ART. 20.º

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle adunanze decadono dalla carica, quando però abbiano avuto luogo almeno tre sedute. La decadenza è pronunciata dalla Direzione ed il Prefetto la può promuovere.

ART. 21.º

Il Presidente, e lui assente il membro più anziano di età, convoca in assemblea generale tutti i soci abitanti nel Comune per eleggere cinque membri della Commissione, udire i rapporti

della medesima sullo stato economico dell'Asilo, discuterne e giudicare le proposte, rivedere ed approvare ogni anno il rendiconto dimostrativo delle entrate e delle spese e il bilancio o conto presuntivo.

ART. 22.º

Ordinariamente si terrà l'assemblea generale nel mese di Maggio per deliberare sul conto finanziario dell'anno precedente e nel mese di Settembre per il bilancio dell'esercizio successivo ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente crederà conveniente e nel giorno da lui designato. La convocazione dei soci sarà fatta con apposito biglietto di invito, in cui si indicherà l'oggetto dell'adunanza, a tutti i soci abitanti nel Comune. Dovrà l'invito essere consegnato ai soci tre giorni prima della seduta, ed almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza, facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta da chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio. In ciascuna adunanza non si tratteranno cose estranee all'oggetto indicato nell'invito.

Potrà bensì ogni socio far proposte, le quali, se l'Assemblea lo crederà conveniente, saranno discusse in una successiva adunanza.

ART. 23.º

La votazione si fa per alzata e seduta. Nei soli casi in cui trattisi di persone, si fa per scheda segreta.

ART. 24.º

La presenza di quindici soci è necessaria per decidere sulle cose sottoposte all'Assemblea generale; non intervenendo all'adunanza 15 soci, si ripeterà l'invito, avvertendo essere la seconda pel medesimo oggetto ed allora basterà la presenza di soli dieci soci. Le deliberazioni saranno firmate dal Presidente, dal socio più anziano di età fra gli intervenuti e dal Segretario, e lette al principio dell'adunanza successiva.

Ammissione dei Bimbi.

ART. 25.º

Saranno ammessi all'Asilo tutti i fanciulli d' ambo i sessi appartenenti a famiglie abitanti nel Comune, aventi due anni e mezzo di età e non più di sette.

ART. 26.º

Condizioni necessarie all'ammissione dei fanciulli sono:

- 1.º — Che essi abbiano sofferto il vaiuolo, o subito felicemente la vaccinazione.
- 2.º — Che non siano affetti da malattia contagiosa.

ART. 27.º

Le domande di ammissione si faranno alla Direzione consegnando alla stessa i richiesti certificati.

ART. 28.º

I fanciulli frequentanti l'Asilo dovranno pagare una quota mensile, che sarà determinata ogni anno dalla Assemblea generale all'epoca della formazione del bilancio.

I bambini appartenenti a famiglie povere e come tali riconosciute dalla Direzione, dovranno, fino a concorrenza dei fondi disponibili, essere ammessi gratuitamente nell'Asilo; il loro numero sarà anno per anno stabilito dalla Direzione.

ART. 29.º

I fanciulli ammessi all'Asilo, in occasione di feste nei locali dell'Asilo stesso o uscendo in pubblico in corpo e colla loro bandiera, dovranno avere una sopraveste uniforme distribuita dall'amministrazione, della quale rimane sempre in proprietà l'Asilo. A tutti sarà anche distribuita ogni giorno una minestra.

ART. 30.º

Nessun fanciullo sarà messo fuori dell'Asilo per sempre o per più di tre giorni senza gravi motivi, dei quali potranno giudicare tre membri della Commissione, regolarmente radunati.

Modificazioni allo Statuto.

ART. 31.º

Il presente Statuto potrà essere modificato mediante deliberazione dell'Assemblea generale, presa coll' intervento di una metà dei soci, da sottoporsi all'approvazione Sovrana.

Personale interno.

ART. 32.º

Il personale dell'Asilo è composto come segue :

Una maestra collo stipendio di lire cinquecento.

Una maestra assistente collo stipendio di lire quattrocento.

Una donna di servizio col salario di lire duecento.

Sarà in facoltà dell'Assemblea di aumentare il personale, gli stipendi e il salario come sopra stabiliti, quando le esigenze del servizio lo rendano necessario e le condizioni economiche dell'Istituto lo permettano, ma qualunque deliberazione in proposito dovrà riportare l'approvazione dell'Autorità tutoria.

ART. 33.º

Per tutto ciò che si riferisce particolarmente ai bilanci, contabilità e resoconti e per quanto non è previsto nel presente Statuto, l'Asilo si uniformerà al prescritto delle leggi e regolamenti in vigore sulle Opere Pie.

Il presente Statuto venne adottato, su proposta della Commissione, dall'Assemblea Generale dei soci regolarmente adunata il giorno 11 Giugno e la relativa deliberazione fu pubblicata nelle prescritte forme il 29 Giugno 1899, senza alcuna opposizione.

IL PRESIDENTE
A. BADO.

Il Socio anziano
G. B. SICARDI.

Il Segretario
CARLO GARASSINO.

R. PREFETTURA DI GENOVA

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

Decisione 31 Agosto 1899, N. 1821

La Giunta Provinciale Amministrativa.

Visto il nuovo Statuto Organico per l'Asilo Infantile di Spotorno, stabilito dall'Assemblea generale dei soci il giorno 11 Giugno p. p.,

Visto il parere favorevole del Consiglio Comunale in data 29 dello stesso mese ;

Visti tutti gli atti relativi ;

Riconosciuto che tale Statuto risponde a tutti i dettami della legge 17 Luglio 1890 ;

Esprime parere favorevole alla sua approvazione.

IL PRESIDENTE *Firmato* : GARRONI

Il Relatore » CATTANEO

Il Segretario » EMINA

Ministero dell'Interno.

Visto : d'ordine di S. M., con la modificazione di cui al R. Decreto di approvazione.

IL MINISTRO

Firmato : PELLOUX

Copia conforme

Il Direttore Capo della 3. Divisione

Firmato : **Bonino.**

R. PREFETTURA DI GENOVA

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

Decisione 31 Agosto 1899, N. 1821

La Giunta Provinciale Amministrativa.

Visto il nuovo Statuto Organico per l'Asilo Infantile di Spotorno, stabilito dall'Assemblea generale dei soci il giorno 11 Giugno p. p.,

Visto il parere favorevole del Consiglio Comunale in data 29 dello stesso mese ;

Visti tutti gli atti relativi ;

Riconosciuto che tale Statuto risponde a tutti i dettami della legge 17 Luglio 1890 ;

Esprime parere favorevole alla sua approvazione.

IL PRESIDENTE *Firmato* : GARRONI
Il Relatore » CATTANEO
Il Segretario » EMINA

Ministero dell'Interno.

Visto : d'ordine di S. M., con la modificazione di cui al R. Decreto di approvazione.

IL MINISTRO
Firmato : PELLOUX

Copia conforme

Il Direttore Capo della 3. Divisione
Firmato : **Bonino.**

